

DDL APPROVATO DEFINITIVAMENTE IN DATA 22 APRILE 2015

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

(GU: non ancora pubblicato)

Entrata in vigore: ancora non entrato in vigore

A cura di GIUSEPPE BUFFONE

1. Modifica normativa Divorzio
 - a. Quadro riepilogativo dei nuovi termini
 - b. Negoziazione assistita e accordi conclusi dinanzi all'ufficiale di Stato civile
2. Modifica Codice Civile
 - a. Nuovi adempimenti
 - b. Scioglimento della comunione e legge 162 del 2014
3. Diritto intertemporale

ATTENZIONE

I testi e gli schemi hanno carattere provvisorio, in attesa della pubblicazione del testo definitivo ufficiale in Gazzetta.

MODIFICHE ALLA LEGGE SUL DIVORZIO

VECCHIO TESTO LEGGE 1 DICEMBRE 1970 N. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio	NUOVO TESTO LEGGE 1 DICEMBRE 1970 N. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
<p>Articolo 3.</p> <p>1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:</p> <p>OMISSIS</p> <p>2) nei casi in cui: omissis</p> <p>b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.</p> <p>In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da <u>almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale</u> ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;</p>	<p>Articolo 3.</p> <p>1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:</p> <p>OMISSIS</p> <p>2) nei casi in cui: omissis</p> <p>b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.</p> <p>In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;</p>

Nuovi termini per la domanda di divorzio


SEPARAZIONE
GIUDIZIALE



12 MESI

dalla comparizione delle parti
dinanzi al Presidente all'udienza ex
art. 708 c.p.c.

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE
TRASFORMATA IN
CONSENSUALE



6 MESI

dalla comparizione delle parti
dinanzi al Presidente

SEPARAZIONE
CONSENSUALE



6 MESI

dalla comparizione delle parti
dinanzi al Presidente all'udienza ex
art. 711 c.p.c.

NEGOZIAZIONE
ASSISTITA



6 MESI

dalla data certificata nell'accordo di
separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione
assistita da un avvocato

SEPARAZIONE DINANZI
ALL'UFFICIALE DELLO
STATO CIVILE



6 MESI

dalla data dell'atto contenente
l'accordo di separazione concluso
innanzi all'ufficiale dello stato
civile.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E ACCORDI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Dopo la presentazione del progetto di DDL sul divorzio breve, la legge 162 del 2014 ha modificato, nelle more, l'art. 3 n. 2 lettera b), proprio nel periodo in cui si innestano le modificazioni ora introdotte dalla riforma. Non si registra, così, un buon coordinamento perché non è specificato se per le negoziazioni assistite e per gli accordi conclusi dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile, la decorrenza sia quella di 1 anno o di 6 mesi; una interpretazione razionale dovrebbe condurre ad applicare il termine di 6 mesi poiché si tratta, in questi casi, di procedure comunque da qualificare come consensuali.

DUBBI INTERPRETATIVI IN CASO DI TRASFORMAZIONE DEL RITO

Nella separazione giudiziale, i coniugi compaiono dinanzi al Presidente f.f. all'udienza ex art. 708 c.p.c. Da questa data, decorre il termine di 1 anno per presentare domanda di divorzio. Se il giudizio contenzioso si trasforma in consensuale, i coniugi possono beneficiare del termine di 6 mesi. Tuttavia, ben può capitare che il giudizio si trasformi a distanza di tempo dall'udienza ex art. 708 c.p.c. (ad esempio, davanti al giudice istruttore). Può dunque capitare che non sia affatto conveniente, per i coniugi, calcolare il termine di 6 mesi dall'udienza ex art. 711 c.p.c. piuttosto che il termine di 1 anno dall'udienza ex art. 708 c.p.c. Si consideri, ad esempio, il caso in cui il rito viene trasformato a distanza di 8/9 mesi dall'udienza ex art. 708 c.p.c. Pertanto, dovrebbe ritenersi che, in caso di trasformazione del rito, il termine di 6 mesi decorra comunque dall'udienza ex art. 708 c.p.c. e non anche dalla successiva udienza ex art. 711 c.p.c.

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

VECCHIO TESTO - CODICE CIVILE	NUOVO TESTO - CODICE CIVILE
<p>Art. 191. Scioglimento della comunione.</p> <p>La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.</p> <p>Omissis</p>	<p>Art. 191. Scioglimento della comunione.</p> <p>La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.</p> <p>Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione</p> <p>Omissis</p>

NUOVI ADEMPIMENTI

Alla luce del nuovo art. 191 c.p.c., l'ordinanza assunta dal Presidente all'udienza ex art. 708 c.p.c. deve essere comunicata, a cura della Cancelleria, all'ufficiale dello Stato Civile affinché questi possa procedere all'annotazione dello scioglimento della comunione. Un'interpretazione funzionale della disposizione, al fine di evitare gravosi incombeni su Cancellerie e Ufficiali dello Stato Civile, dovrebbe, però, condurre a ritenere necessario questo adempimento solo là dove tra i coniugi sussista il regime di comunione legale, non dovendosi, quindi, comunicare l'ordinanza se il regime sussistente tra i coniugi è quello della separazione dei beni.

MANCANZA DI COORDINAMENTO CON LA LEGGE N. 162 DEL 2014

Nulla l'art. 191 c.c. prevede per il caso in cui la separazione intervenga a mezzo di accordo concluso dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile oppure a seguito di convenzione di negoziazione. La Legge 162 del 2014, tuttavia, prevede che questi accordi "tengono luogo dei provvedimenti giudiziali" che sostituiscono e, dunque, dovrebbe ritenersi che essi producano, proprio in quanto "equivalenti alle separazioni consensuali", (tutti) gli effetti delle medesime, inclusi quelli di cui all'art. 191 comma II c.c., nuova versione, decorrenti dalla omologazione per le procedure giudiziali congiunte (art. 158 c.c.) e dall'autorizzazione/nulla osta del P.M. per i procedimenti *ex lege* 162/14.

DIRITTO INTERTEMPORALE

Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

Articolo 1

1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale»

Articolo 2

1. All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: « Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione».

Articolo 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.